

CAPITOLO I Prestazioni varie di opera e di servizi

CAPO I

<p style="text-align: center;">Lavatura e tintura di abiti, biancheria, tendaggi e arredi (escluso il lavaggio a gettoni)</p>

Sez. 1 - Lavorazione per conto di privati

Art. 1 - Ordinazioni

Il pulitintore all'atto del ricevimento della merce è tenuto a rilasciare al cliente una bolla di ricevuta o contrassegno contenente l'intestazione della ditta, il nome del cliente, la data di emissione, nonché una descrizione dei capi atta ad individuarli.

Trattandosi di capi di particolare pregio, nella bolla deve essere indicato anche il valore dichiarato dall'utente.

L'affidamento del capo per la lavatura si intende, salvo patto contrario, comprensivo anche della stiratura.

Art. 2 - Verifica merce

Il pulitintore è tenuto, al momento del ricevimento dei capi a rilevare particolari anomalie degli stessi, segnalando eventuali rischi (tipi di tessuto, usura, macchie) e quant'altro potesse durante la fase di lavorazione, dar luogo a danneggiamenti.

Così pure la presenza di particolari accessori (bottoni, perline, fibbie, guarnizioni e simili), che durante la lavorazione potrebbero essere danneggiati o causa di danneggiamento deve essere segnalata al momento del ricevimento.

Se la verifica ha luogo in assenza del cliente e vengono riscontrati i citati rischi, il pulitintore sospende la lavorazione in attesa di chiedere istruzioni allo stesso cliente.

Se il cliente autorizza il lavaggio, con accettazione scritta, la responsabilità è assunta dallo stesso.

Art. 3 - Tempo per l'esecuzione

Nella bolla viene indicato il termine presunto di riconsegna.

Art. 4 - Responsabilità del pulitintore

La merce si considera smarrita scaduti 90 giorni dalla data di emissione della bolla o contrassegno.

In caso di smarrimento del capo, il pulitintore è tenuto a risarcire il valore commerciale al momento della consegna, tenuto conto degli elementi contenuti nella bolla.

In caso di deterioramento del capo, dovuto a imperizia o negligenza, il pulitintore è egualmente tenuto a risarcirne il valore commerciale.

In presenza di scontrino fiscale che inequivocabilmente qualifichi il capo per valore e data di acquisto, il danno dovrà essere liquidato in rapporto al suo valore. Dovrà essere comunque tenuto presente il tempo di utilizzo con la conseguente usura del capo.

Il pulitintore non risponde per danni causati da lavorazione effettuata in conformità di etichettature di manutenzione e di composizione del capo, con simboli o dichiarazioni erronei.

Il cliente viene avvertito da parte del pulitintore quando, per qualità dei tessuti o per particolarità degli accessori (bottoni, fibbie, guarnizione e simili), l'operazione di lavatura potrebbe non dare esito soddisfacente.

In questo caso la lavorazione, se confermata, si intende effettuata con esclusivo rischio e pericolo del cliente.

Il risarcimento del capo lo rende di proprietà del pulitintore, salvo accordi diversi.

In caso di specifica copertura assicurativa della lavanderia il rapporto deve intendersi tra Pulitintore e Assicurazione, e gli eventuali danni saranno risarciti dalla compagnia di assicurazione stessa.

Art. 5 - Riconsegna

Il pulitintore usa normalmente riconsegnare la merce al portatore della bolla e/o del contrassegno, senza assicurarsi se questi sia o meno il proprietario.

Art. 6 - Reclami

Nel caso di errata manutenzione il cliente è tenuto a contestare il fatto al pulitintore verbalmente entro 48 ore lavorative dal ritiro del capo.

Nel caso di capi eventualmente danneggiati, il cliente è tenuto a elencare i presunti danni mediante comunicazione scritta, entro 8 giorni lavorativi.

Le contestazioni notificate dal cliente, salvo accordo bonario, potranno essere oggetto di valutazione peritale sia a richiesta del committente che del pulitintore. Essa farà fede per il risarcimento.

Art. 7 - Perdita della bolla

In caso di smarrimento della bolla e/o del contrassegno il cliente deve fornire tutti gli elementi per

l'individuazione dei capi (epoca di consegna, descrizione) e il pulitintore ha facoltà di riservarsi tre o quattro giorni per la ricerca; la riconsegna, comunque, avviene previa presentazione, da parte del cliente, di documento di identità e sottoscrizione di una dichiarazione di smarrimento della bolla e/o contrassegno.

Art. 8 - Tempo di custodia di merce non ritirata

Il pulitintore tiene a disposizione del cliente i capi per un tempo massimo di 180 giorni, trascorso il quale i capi saranno considerati abbandonati.

In ogni caso, il pulitintore avrà facoltà di addebitare, dopo il trentesimo giorno di giacenza, un supplemento pari al 10% del prezzo pattuito per la lavorazione per ogni mese o frazione di mese.

Art. 9 - Tintura

Nelle commissioni di tintura secondo campione la tintoria è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente, ma non a garantirne la perfetta imitazione.

Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere la seconda tintura, in colore più scuro o diverso da quello di prima ordinazione, pagando una maggiorazione del 50% del prezzo originariamente pattuito.

Sez. 2 - Lavorazione per conto di comunità o alberghi

Art.10 - Forma e conclusione del contratto

Il contratto è di regola scritto.

Quando l'utente è una collettività o un albergo è usualmente richiesta alla ditta un'offerta scritta e il contratto si perfeziona con una conferma scritta da parte del committente.

Art. 11 - Oggetto del contratto

La richiesta di lavatura implica, salvo patto contrario, anche la stiratura della merce.

Art. 12 - Ritiro e consegna della merce

Tali operazioni sono eseguite dalla ditta esecutrice presso la sede del committente e il relativo corrispettivo si intende compreso nel prezzo pattuito per la prestazione.

La merce viene consegnata all'incaricato della ditta esecutrice accompagnata da una distinta, compilata dal committente, contenente la descrizione di capi e il tipo di lavorazione richiesta.

Art. 13 - Unità di base di contrattazione

Il prezzo della prestazione è riferito al capo, tenuto conto della sua natura e del tipo di lavorazione.

Se trattasi di biancheria piana il prezzo è riferito a kg prima della lavorazione, purchè trattasi di biancheria asciutta, salvo capi di particolare valore, che deve essere dichiarato dal committente.

Art. 14 - Risarcimento danni

In caso di smarrimento o deterioramento di biancheria piana, viene operata la sostituzione, oppure si concorda un adeguato risarcimento.

Art. 15 - Tintura

Quando la prestazione abbia per oggetto la tintura di abiti e confezioni, il pulitintore usa avvertire il cliente, di volta in volta, di non poter garantire la buona riuscita della lavorazione e, in tale caso, risponde del danneggiamento soltanto qualora sia imputabile a imperizia o negligenza.

Sez. 3 - Lavorazione per conto di altre lavanderie

Art. 16 - Ritiro della merce

La merce da lavare viene, di regola, ritirata presso il domicilio del committente da un incaricato della lavanderia, il quale redige, in duplice copia, la distinta dei capi ritirati, sottoscrivendola e facendola sottoscrivere dal committente, al quale rilascia una copia a titolo di ricevuta.

Art. 17 - Biancheria e indumenti di particolare valore

Il committente ha l'obbligo di segnalare al laboratorio di lavanderia i capi di particolare valore. La mancata segnalazione esonera la lavanderia da qualsiasi responsabilità.

Art. 18 - Responsabilità della lavanderia

La lavanderia deve eseguire il lavoro commesso a regola d'arte.

La lavanderia non garantisce la resistenza dei colori dei tessuti che non abbiano tinte solide.

La lavanderia non assume responsabilità per la consegna della biancheria a persona che si presenti munita della ricevuta di cui all'art. 16, salvo che il committente non abbia comunicato tempestivamente di aver subito furto della ricevuta o di averla smarrita.

Art. 19 - Riconsegna

Nessun oggetto può essere riconsegnato senza restituzione della distinta-ricevuta di cui all'art. 16.

Salvo i casi in cui il ritiro e la riconsegna della biancheria vengono eseguiti dalla lavanderia industriale, gli oggetti devono essere ritirati entro il termine di due mesi dalla loro consegna.

Art. 20 - Termine della riconsegna

La riconsegna viene effettuata, di regola, settimanalmente.

Per quantitativi di una certa entità, la lavanderia può richiedere un termine più ampio.

Art. 21 - Verifica

Il committente deve effettuare la verifica dei capi al momento della riconsegna.

In ogni caso non sono ammessi reclami sulla lavorazione dopo trascorsi due turni di presa e di consegna.

Art. 22 - Smarrimento Oggetti

Se l'oggetto consegnato per la lavorazione non è reperito alla scadenza dei termini di riconsegna ai sensi dell'articolo 20, non si considera smarrito prima del ventesimo giorno dalla scadenza di tale termine e dalla richiesta.